



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

dr. Mario Donno	Presidente
dr. Carlo Coscioni	Consigliere
dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
dr. Antonio Libano	Consigliere relatore
dr. Massimo Romano	Consigliere

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il
funzionario Laura Villani.

* * * * *

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei
conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive
modificazioni ed integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23

ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

vista la Convenzione sulle attività di collaborazione in merito all'esercizio della funzione di controllo collaborativo di cui alla legge 131 del 2003 stipulata tra la regione Emilia Romagna, la Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti e la Conferenza Regioni – Autonomie Locali dell'Emilia Romagna in data 27 marzo 2007;

vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Varsi (PR);

visto il parere espresso dall'Ufficio per il coordinamento della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la nota 2174 del 12 febbraio 2009;

vista l'ordinanza presidenziale n. 2 del 6 marzo 2009, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

udito nella camera di consiglio il relatore, Consigliere Antonio Libano;

ritenuto in

* * *

FATTO

* * *

Il Sindaco del Comune di Varsi ha inoltrato a questa Sezione, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante la persistenza in vigore del diritto sui trasporti funebri ex art. 19 comma 2° del D.P.R. 1990 n. 285. Fa presente a tal proposito il richiedente che sul punto si è formata una giurisprudenza in cui viene stabilito il principio secondo cui il diritto di privativa sui trasporti funebri, di cui all'art. 1 n. 8 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, è venuto meno per incompatibilità con l'assetto delineato dalla L. 142/90, ora D.Lgs. 267/2000.

ritenuto in

* * *

DIRITTO

* * *

L'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

La Sezione delle Autonomie, con documento approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità di

esercizio dell'attività consultiva, al fine di garantire l'uniformità di indirizzo nella materia ed evitare il rischio di una disorganica proliferazione di richieste di pareri e di soluzioni contrastanti.

Tenuto conto dei principi enunciati nella suddetta adunanza, può affermarsi che la suindicata richiesta di parere, in quanto formulata dal Sindaco del Comune di Savigno, deve ritenersi soggettivamente ammissibile.

Quanto alla sua ammissibilità oggettiva, la Sezione, tenendo conto degli orientamenti generali a suo tempo manifestati dalla Sezione delle autonomie nella già richiamata adunanza del 27 aprile 2004 e ulteriormente precisati, per quanto attiene ai limiti oggettivi, nella delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, ritiene che il parere sia ammissibile, anche dal punto di vista oggettivo.

Venendo al merito del quesito, va detto che il monopolio per il servizio di trasporto funebre non è più vigente a far data dall'entrata in vigore della legge 142/1990 che, all'art. 22, ha individuato nella legge primaria la fonte idonea ad indicare quali debbano essere i servizi riservati in via esclusiva a province e comuni. Sempre nella stessa legge l'art. 64 ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni anteriori incompatibili.

Già in base alle suddette norme deve ritenersi esaurita l'efficacia di quanto disposto dall'art. 1, punto 8° del r.d.15.10.1925 n. 2578, che attribuiva ai comuni la potestà di

assumere, in via amministrativa, i servizi di trasporto funebre, anche con diritto di privativa.

In seguito, i criteri di ampia concorrenzialità che devono governare lo svolgimento dei servizi pubblici locali, vengono riaffermati dall'art. 113 del D. Lgs. 267/2000. Tali criteri, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza Cass. Civ. sez.1, 6 giugno 2005 n. 11726, si applicano anche al servizio di trasporto funebre, che è classificabile tra i servizi di rilevanza economica, assoggettabili quindi alle regole della libera concorrenza.

Ancora, nel 2008, con il D.L. 112/2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno, vengono ribaditi i surrichiamati criteri di concorrenzialità, applicabili al servizio qui all'esame..

La sentenza appena citata ha pure chiarito come il riferimento all'ipotesi di servizio di trasporto funebre esercitato dal Comune con diritto di privativa, di cui al comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, non si può intendere come reintroduzione di un regime di monopolio, considerato che il D.P.R. suddetto è norma regolamentare che ha disciplinato i profili sanitari del servizio, senza voler introdurre alcun elemento restrittivo della libertà di concorrenza.

Va detto, infine, che le norme di legge appena richiamate, si uniformano tutte sia ai principi desumibili dall'attuale quadro costituzionale e sia a quelli contenuti nelle norme comunitarie.

Nel confermare pertanto la possibilità che il Comune svolga

il servizio di trasporto funebre in regime di libera concorrenza, regolamentando quello svolto dai privati, non appare superfluo qui richiamare la pronunzia n.7950 del 27-12-2006, emessa dalla Sez. VI del Consiglio di Stato che, sull'argomento, detta i criteri e gli obblighi del Comune in ordine ai contenuti della regolamentazione di sua competenza, riferendosi, tra l'altro, alla necessità di assicurare quotidianamente lo svolgimento del servizio, onde evitare inammissibili paralisi, a garantire l'accesso ai non abbienti, ad individuare le soluzioni più opportune per quelle situazioni di emergenza che non possono essere affrontate dai privati.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

Così deliberato in Bologna nell'adunanza del 13 marzo 2009.

IL PRESIDENTE

(f.to Mario Donno)

IL RELATORE

(f.to Antonio Libano)

Depositata in segreteria il 13 marzo 2009

Il Direttore di segreteria

(f.to dr.ssa Rossella Broccoli)